



SPETT.LI

AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE IN ROMA

VIA SICILIA, 162C – 00187 – ROMA

DIRETTORE.GENERALE@PEC.AGENZIACOESIONE.GOV.IT

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PIAZZA COLONNA 370 – 00187 – ROMA

ATTI GIUDIZIALI PCM@PEC.GOVERNO.IT

USCM@PEC.GOVERNO.IT

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

VIA DEI PORTOGHESI, 12 – 00186 – ROMA

AGS.RM@MAILCERT.AVVOCATURASTATO.IT

ROMA@MAILCERT.AVVOCATURASTATO.IT

OGGETTO: T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZ. IV-BIS, ORDINANZA 22.06.2023 N. 10623/2023 REG. PROV.

PRES. – PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELLA SICILIA S.C.P.A. C. AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE IN ROMA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (N. 10802/2022 REG. RIC.)

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUI SITI WEB DELLE AMMINISTRAZIONI EVOCATE IN GIUDIZIO

Il sottoscritto avvocato Michele Maria Giorgianni (C.F. GRGMHL75D26L781N), del foro di Catania, quale difensore di Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.C.P.A (Partita IVA: 03958290821 - Codice Fiscale: 03958290821), con sede in Catania in Blocco Palma I, Stradale Vincenzo Lancia, 57, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con domicilio fisico eletto presso lo studio del predetto legale sito in Catania in via Gabriele D'Annunzio n. 41, e domicilio digitale alla PEC e michele.giorgianni@pec.ordineavvocaticatania.it, nel giudizio pendente avanti al T.A.R. Lazio – Roma, Sez. IV – bis, n. 10802/2022 R.G.

proposto contro

AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE IN ROMA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in 00187 Roma, in via Sicilia n. 162/C (domicilio digitale direttore.generale@pec.agenziacoesione.gov.it);

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in 00187 Roma, Piazza Colonna n. 370 (domicilio digitale attigiudizialipcm@pec.governo.it e uscm@pec.governo.it);

e nei confronti

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL MEZZOGIORNO, persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in 80055 Portici (NA), in via Salute n. 2 (domicilio digitale protocollo@cert.izsmportici.it);

CENTRO ITALIANO RICERCHE AEROSPAZIALI, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in 81043 Capua (CE), in via Maiorise sc (domicilio digitale cirascpa@legalmail.it);

e con l'intervento

COMUNE DI GIBELLINA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in 91024 Gibellina (TP), in Piazza 15 Gennaio 1968 (domicilio digitale protocollo@pec.comune.gibellina.tp.it).

per l'annullamento

- del Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 214/2022 del 27 giugno 2022, di approvazione degli esiti delle operazioni di valutazione dei progetti relativi alla procedura di cui all'invito approvato con Decreto n. 319 del 30 dicembre 2021, nonché della relativa graduatoria allegata; - del Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 215/2022 del 27 giugno 2022, di approvazione dell'elenco dei beneficiari ammessi a finanziamento in relazione ai progetti presentati per la procedura di cui all'invito approvato con Decreto n. 319 del 30 dicembre 2021, nonché dell'elenco allegato;

- del Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 265/2022 del 5 agosto 2022, di revoca del finanziamento al Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia s.c.p.a.;

- nonché, ove occorra, di tutti i verbali della Commissione di valutazione, allo stato non conosciuti, e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anch'essi non conosciuti.

Premesso

- con il ricorso sopra indicato (n. 10802/2022 R.G., allegato sub. 1) il Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.C.P.A. ha impugnato il Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 214/2022 del 27 giugno 2022 (all. 1), di approvazione degli esiti delle operazioni di valutazione dei progetti relativi alla procedura di cui all'invito approvato con Decreto n. 319 del 30 dicembre 2021, nonché della relativa graduatoria allegata; - del Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 215/2022 del 27 giugno 2022 (all. 2), di approvazione dell'elenco dei beneficiari ammessi a finanziamento in relazione ai progetti presentati per la procedura di cui all'invito approvato con Decreto n. 319 del 30 dicembre 2021, nonché dell'elenco allegato; nonché il Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 265/2022 del 5 agosto 2022 (all. 3), di revoca del finanziamento al Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia s.c.p.a.; nonché, ove occorra, di tutti i verbali della Commissione di valutazione, allo stato non conosciuti, e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anch'essi non conosciuti;

- con il predetto ricorso (n. 10802/2022 R.G.) il Parco Scientifico e tecnologico ha dedotto l'illegittimità dei predetti provvedimenti sulla base della:

1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 107, paragrafo 1 del ffue - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 87 TUE - Inapplicabilità del divieto di aiuto di Stato- Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità manifesta, sviamento della causa tipica.

2) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, 5.3.1, 5.3.2, 6, 6.3 e 6.4 dell'Invito, rivolto ai soggetti proponenti delle idee progettuali presenti nella lista approvata con Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, alla presentazione di progetti da ammettere a finanziamento a valere sulle risorse dell'art. 1, c. 2, lett. a), n. 4, del d.l. 6 maggio 2021, n. 59, conv. con mod. dalla l. 1 luglio 2021, n. 101, in seguito a procedura negoziale – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità manifesta – Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost.

3) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti - Violazione degli artt. 3, 7, 8 legge 7 agosto 1990, n. 241, ss.mm.ii. illogicità manifesta, difetto di motivazione, motivazione perplessa.

- che il T.A.R. Lazio – Roma, Sez. IV – bis, con ordinanza presidenziale n. 10623/2023 del 22 giugno 2023 (allegato sub. 2), atteso che il Tribunale ha rilevato che *«l'accoglimento del ricorso è suscettibile di pregiudicare la posizione di altri soggetti inseriti nella graduatoria impugnata, anche solo incidendo sulla misura dei fondi disponibili; ritenuto dunque di dover necessariamente integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria impugnata; ritenuto poi di poter autorizzare la notifica per pubblici proclami, in considerazione dell'elevato numero di destinatari»* ha disposto l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami attraverso pubblicazione sul sito Web dell'Agenzia per la Coesione Territoriale in Roma;

- che con il presente atto si intende dare esecuzione alla citata ordinanza presidenziale;

tutto ciò premesso

NOTIFICA

Per pubblici proclami il ricorso allegato sub. 1 e l'ordinanza allegata sub. 2;

CHIEDE

Alle Amministrazioni in indirizzo di pubblicare sul proprio sito web, entro 20 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, l'indicazione in forma sintetica del numero di ricorso, del *petitum*, delle censure e degli atti impugnati

* * * * *

Si invitano cortesemente le Amministrazioni in indirizzo a dare esecuzione urgente all'ordinanza in oggetto entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della presente comunicazione, secondo le modalità sopra esposte.

Si allegano:

- Testo integrale del ricorso;
- Ordinanza presidenziale del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. IV – *bis*, 22 giugno 2023, n. 10623/2023.

Catania, 29 giugno 2023

Avv. Michele Maria Giorgianni